

Verbale di adunanza

L'anno 2022 ed allì **21 marzo 2022 alle ore 13.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

<i>GRABBI Simona</i>	<i>Presidente</i>
<i>ZARBA Francesco</i>	<i>Vice Presidente</i>
<i>BERTI Paolo</i>	<i>Segretario</i>
<i>NARDUCCI Arnaldo</i>	<i>Tesoriere</i>
<i>ALASIA Alessandro</i>	<i>BALDASSARRE Paola</i>
<i>BERTOLI Germana</i>	<i>BONA Marco</i>
<i>BONAUDO Stefano</i>	<i>BRENCHIO Alessandra</i>
<i>CASTRALE Stefano</i>	<i>CAVALLO Carlo</i>
<i>D'ARRIGO Marco</i>	<i>ESPOSITO Enrico</i>
<i>OLIVIERI Emiliana</i>	<i>PERRINI Angelo Massimo</i>
<i>PORTA Barbara</i>	<i>REY Cristina</i>
<i>RICHETTA Davide</i>	<i>ROSBOCH Amedeo</i>
<i>SCAPATICCI Alberto</i>	<i>STRATA Claudio</i>

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.

***FUORI SACCO: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO AVV.
XXX A FAR DATA DAL 31/12/2021 – REL. SEGRETARIO***

Il Consiglio, preso atto che, con delibera del 22 novembre scorso, il Consiglio aveva revocato la precedente delibera del 18 ottobre 2021 con cui si

cancellava il Collega con decorrenza da quest'ultima data; ribadito come il Collega avesse a suo tempo richiesto di essere cancellato dall'Albo ma a far data dal 31 dicembre 2021 e che ciò non è accaduto per un mero errore degli Uffici; delibera, in autotutela, di disporre la cancellazione dell'Avv. XXX con effetto dal 31 dicembre 2021. Si incaricano gli Uffici di annotare tale decisione sull'Albo e di comunicarlo all'interessato.

***FUORI SACCO: COMUNICATO DEL CNF: AGGIORNAMENTO
PIANTA ORGANICA – REL. SEGRETARIO***

Il Consiglio prende atto della delibera del CNF in senso confermativo di quanto stabilito dal COA e dà incarico al Segretario ed XXX di seguire i passi successivi.

ESAME VERBALE DEL 14.03.2022

Il Consiglio approva all'unanimità.

***I. NOTA AVV. XXX, COORDINATORE OCF, E RELAZIONE DI
VERIFICA CONTO CORRENTE N. 4497 OCF - CONVOCAZIONE AVV.
XXX E AVVXXX, DELEGATI OCF, IN MERITO ALLE DIMISSIONI
AVV. XXX, COMPONENTE UFFICIO DI COORDINAMENTO E
TESORIERE ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – REL.
PRESIDENTE***

Il Consiglio saluta l'Avv. XXX che, in qualità di delegato Ocf, presenza alla seduta odierna; da remoto, è collegato l'altro delegato, l'Avv. XXX.

Alle ore 13,29 entra la Consiglieria Bertoli. Alle ore 13,32 entra il Consigliere

Narducci.

XXX illustrano al Consiglio ciò che è successo presso l'OCF e che ha portato alle dimissioni di XXX: si è dimesso l'intero Ufficio di coordinamento, così come chiesto da noi ed oggi è dunque acefalo in vista del Congresso di Lecce. L'attività di verifica contabile (contabilità bancaria e riserve) non è ancora finita e proseguirà nei prossimi giorni; XXX si è astenuto sulla costituzione di una nuova commissione perché il fatto in sé di avere dirottato i soldi sul proprio conto personale è già sufficiente, anche perché i lavori della nuova commissione non sarebbero gratuiti per l'Istituzione.

Il Consiglio disapprova il modus operandi emerso dalle prime indagini e chiede ai nostri delegati che si vada fino in fondo sulla ricostruzione più analitica possibile delle questioni contabili, confidando che sia presto ricostituita la guida dell'Ocf, in vista del Congresso nazionale.

***CONVOCAZIONE DOTT. XXX, PRESIDENTE DIRECTIO, IN MERITO
AL PREVENTIVO PER REGISTRAZIONE EVENTI FORMATIVI E
SUCCESSIVA PROGRAMMAZIONE ON DEMAND – REL.
PRESIDENTE***

Il Consiglio dà il benvenuto al Dott. XXX al quale rivolge alcune domande circa la registrazione degli eventi e della messa in onda differita degli stessi. Il DottXXX riferisce che ci sono molti strumenti diffusivi che possono essere prescelti di volta in volta a seconda delle necessità e che il modulo proposto contiene un plafond completo di tutte le opportunità offerte: la possibilità di scegliere quando ascoltare il webinar è assai accattivante per gli utenti e determina un aumento dell'offerta formativa del Coa.

Alle ore 14,33 entra la Consigliera Baldassarre.

L'offerta webinar live è compresa nell'abbonamento, ma con l'abbonamento è possibile fare le scelte che meglio aggradano.

Il Consiglio, dopo avere ringraziato e salutato il Dott. XXX, delibera di rinviare ad altra seduta dopo avere elaborato i chiarimenti odierni.

***PROCESSO DI APPELLO VS XXX: AGGIORNAMENTI EVENTUALE
NOMINA CT PER PERIZIA PSICHIATRICA – REL. PRESIDENTE***

Il Consiglio, letta l'informativa dell'Avv. XXX e con l'astensione del Consigliere Bonaudo, delibera a maggioranza di non nominare alcun ctp e di scrivere in tal senso alla Collega XXX Il Consiglio, nella sua veste istituzionale, confida nella competenza tecnica e nella terzietà del ctu designato.

***2. TEMATICA TIROCINIO FORENSE PER STUDENTI LAUREATI NEL
CORSO DEL 2022 ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL DECRETO MILLEPROROGHE SUL TIROCINIO DI
16 MESI – REL. VICE PRESIDENTE***

Il Consiglio rinvia ad altra seduta.

***3. TIROCINIO ANTICIPATO DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA DI
TRENTO – REL. VICE PRESIDENTE***

Il Consiglio approva la proposta ed incarica la Presidente di stipulare la Convenzione con l'Università di Trento ed incarica gli uffici di inviarla all'Università di Trento con il testo corretto come proposta di convenzione.

**4. ESITI COLLOQUI CON AVV. XXX DI OFFERTA DI
REMUNERAZIONE ONORARI PROFESSIONALI AVVOCATI
CHIAMATI ALLA TUTELA DI CITTADINI UCRAINI – REL.
NARDUCCI**

Il Tesoriere riferisce del colloquio avuto con l'Avv. XXX lo scorso venerdì (Berti e Porta presenti), in esito al quale, richiamata la delibera precedente, propone al Consiglio di procedere come segue:

- aprire e indicare un conto corrente dedicato su cui ricevere le donazioni;*
- informare i colleghi che vogliono aderire che si tratta di fornire assistenza e consulenza quasi a 360 gradi;*
- individuare dei criteri per selezionare i colleghi esperti nella materia dell'immigrazione (Difese d'Ufficio, Asgi, corso diritto dell'immigrazione...)*
- informare che le competenze saranno retribuite secondo il tariffario (minimi);*
- decidere e chiarire cosa fare delle somme che rimarranno sul conto alla fine (speriamo presto) del progetto (trattenerle per i fini dell'Associazione...), con la precisazione che gli onorari potranno essere pagati soltanto con i fondi messi a disposizione;*
- informare che gli incontri si potranno tenere nei locali del Coa (l'aula Croce della vecchia Curia Maxima ovvero Palazzo Capris);*

Il Consiglio approva e dà incarico ai consiglieri delegati di procedere al perfezionamento dell'iniziativa.

**5. CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E AGAT
PER L'ATTIVITA' DIDATTICA DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE FORENSE – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio approva senza alcuna indicazione di minima remunerazione ed incarica la Presidente di inviarla al Prof. Caterina e delega D'Arrigo e la Presidente a discuterne con l'Università (D'Arrigo provvederà ad inviare il testo corretto).

**UNICRI E UNIVERSITY FOR PEACE: MASTER OF LAWS IN
TRANSNATIONAL CRIME AND JUSTICE - SEMINARIO SULLA
DIFESA PENALE INTERNAZIONALE: BORSE DI STUDIO PER DUE
AVVOCATI E/O PRATICANTI – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio, dato atto, delibera di individuare i criteri come segue: possesso di lingua inglese B2, in regola con la formazione, non attinti da provvedimenti disciplinari, senza limiti di età e tenendo conto dei titoli: la Consigliera Porta si interfacerà con la Dottoressa XXX dandosi atto che si sovvenzionano 4 borse di studio la cui assegnazione dovrà essere concordata tra UINICRI e Consiglio, in persona della Presidente o della Consigliera Porta.

**PROGETTO ENVIRONMENT PARK: ESITI COLLOQUIO AVV. XXX
CON PRESIDENTI ALBO INGEGNERI E ALBO ARCHITETTI – REL.
PRESIDENTE**

Il Consigliere XXX riferisce dei colloqui avuti con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri (mandano tutto l'elenco degli iscritti o solo chi ci sta: nessuna selezione); si rinvia in attesa di sentire gli Architetti.

PROROGA DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CAPRIS – REL.

Il Consiglio, stante l'attuale incertezza circa la normativa post 31 marzo 2022 sugli accessi al Palazzo di Giustizia, delibera di prorogare lo status quo sugli incontri di mediazione sino al 31 luglio p.v (continueranno a tenersi presso Palazzo Capris).

RICHIESTA COLLABORAZIONE DEL CON.I.S.A. VALLE DI SUSÀ – VAL SANGONE PER ASSUNZIONE INCARICHI DI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO O TUTORI: ESITI RIUNIONE AVV. BERTOLI CON I RAPPRESENTANTI DEL CON.I.S.A. E QUELLI DELL'UFFICIO PUBBLICA TUTELA – REL. BERTOLI

Il Consiglio, letto il verbale dell'incontro tenutosi il 16 marzo scorso, ritenuto opportuno, incarica la Consigliera Bertoli di interloquire con la Dottoressa XXX per chiarire i molti aspetti dubbi di questa vicenda e di invitare tutti i protagonisti in Consiglio alla presenza delle Consigliere Bertoli e Confente e di una delle cariche.

ESITI TEST FINALE DI RECUPERO CORSO IN MATERIA DI DIRITTO DEGLI STRANIERI – REL. REY

Il Consiglio, preso atto dell'esito dell'esame di recupero; richiamate le

precedenti delibere, delibera di non ammettere nelle liste dei difensori d'ufficio i colleghi di cui all'allegato elenco di coloro che non hanno superato la prova finale e di confermare l'ammissione del solo Avv. XXX, dando incarico alla XXX di provvedere agli incumbenti del caso.

RELAZIONE SU INCONTRO GRUPPO DANNO TORINO CON PRESIDENTE XXX E ALCUNI MAGISTRATI DELLA SEZIONE QUARTA CIVILE – REPERIMENTO GIOVANI COLLEGHI VOLONTARI PER CREAZIONE BANCA DATI SENTENZE SEZIONE – REL. BONA E PORTA

I Consiglieri Bona e Porta riferiscono dell'incontro tenutosi lo scorso giovedì con i Magistrati XXX, presenti anche Zarba, Perrini e Berti: si è trattato di un incontro positivo anche se il problema è legato a chi si occuperà di cosa (i magistrati hanno chiesto tempo per cui siamo noi a dover partire per poi aggiornarsi intorno al mese di giugno). Si propone di selezionare un gruppo di lavoro composto di pochi giovani colleghi (al massimo 5 compreso il referente Agat) che ricerchino le sentenze della sezione, coinvolgendo l'Agat (richiesta formale da parte del Coa: scrive XXX). Il Consiglio approva.

MODELLO 5 E SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA – REL. CONSIGLIERI BONAUDO -BRENCHIO – CASTRALE – CAVALLO E REY

Il Consiglio delibera di richiedere un parere al Cnf (XXX/Berti).

XXX: RICHIESTA DI PARERE SU UN'EVENTUALE IPOTESI DI

INCOMPATIBILITA' – REL. D'ARRIGO

È stato richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino di esprimere un parere circa la compatibilità dell'attività professionale forense con l'assunzione del ruolo di presidente del consiglio di amministrazione in una società di capitali, senza poteri individuali di gestione (deleghe individuali), ma con potere di legale rappresentanza, ancorché limitato alla firma degli atti previamente deliberati dal consiglio di amministrazione medesimo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

udita la relazione del Consigliere avv. Marco D'Arrigo, osserva quanto segue.

1. L'art. 6 del Codice Deontologico Forense dispone che: «L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense».

2. L'art. 3 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 (“Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”) stabiliva che l'esercizio della professione forense fosse incompatibile, inter alia, con «l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui».

3. A seguito dell'introduzione della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), il regime delle incompatibilità risulta oggi disciplinato dal relativo art. 18.

La norma stabilisce, alle lett. b) e c), che la professione di avvocato è incompatibile con:

«(...) b) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere

incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico (...).»

Va osservato che l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di un'attività commerciale è esclusa quando l'oggetto della medesima «è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico» (cfr. art. 18, comma 1, lett. c), L. 247/2012; v. inoltre, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, parere n. 195/2022 e parere n. 32/2016).

4. La ratio della disciplina relativa all'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con la contestuale assunzione di incarichi gestori in società commerciali è quella di garantire il rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza che devono guidare l'avvocato nello svolgimento della propria attività professionale. L'art. 2, comma 1, lett. b) della L. 247/2012, d'altronde, stabilisce che «l'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: (...) garantisce l'indipendenza

e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti». Indipendenza e autonomia rappresentano, dunque, requisiti essenziali per permettere all'avvocato di adempiere in modo coerente alla sua funzione e ai doveri che l'ordinamento gli impone (cfr. da ultimo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, parere n. 214/2022).

La ratio dei limiti sopra evidenziati è individuabile nella necessità di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, così come espressamente statuito dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che «in tema di ordinamento professionale forense la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale» (Cass., SS. UU., 14810/2009). In altre parole, ciò che non è consentito all'avvocato nell'ambito dell'amministrazione di una società di capitali (quale che sia l'incarico ricoperto) è il concreto uso di poteri gestori, in modo autonomo ed effettivo.

L'art. 18 della L. 247/2012, che supera e assorbe la disciplina già in parte contenuta nell'art. 3 del R.D. 1578/1933, recepisce l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità sotto il vigore della precedente norma. La ratio delle due norme è essenzialmente la stessa ed è volta - in estrema sintesi - a preservare l'attività dell'avvocato dal coinvolgimento di quest'ultimo in interessi di natura economico-imprenditoriale.

5. La Corte di Cassazione ha da tempo escluso che vi sia un'incompatibilità assoluta tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione del ruolo di presidente del consiglio di amministrazione (v. Cass., SS. UU., 1143/1977, per prima).

Secondo Cass., SS. UU., 37/2007, inoltre, «il professionista che ricopra la

carica di Presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui) prevista dall'articolo 3, Rdl 1578/33, situazione di incompatibilità che, invece, non ricorre quando il professionista pur ricoprendo la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, sia privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato». Occorre, dunque, tener conto necessariamente di quanto prevede lo statuto (e di eventuali successive delibere) della società nella quale l'avvocato assuma il ruolo di presidente dell'organo amministrativo.

La Suprema Corte ha affermato che il legale che ricopra il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione si trova in una situazione di incompatibilità «qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza» (Cass., 25797/2013).

6. Numerose sono, sul punto, le pronunce del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui la carica di presidente del consiglio di amministrazione non sarebbe di per sé incompatibile con il contestuale svolgimento dell'attività professionale. A rilevare non è, essenzialmente, il dato formale di attribuzione della carica di presidente, ma il conferimento in concreto di poteri gestori in capo all'avvocato. Secondo il C.N.F., infatti, «il professionista che ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui) prevista dall'art. 3 r.d.l. 1578/33. Invece, non ricorre una ipotesi di incompatibilità

quando il professionista pur ricoprendo la carica di presidente del c.d.a., sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato» (Consiglio Nazionale Forense, 20 settembre 2000, n. 90).

Tale ultimo aspetto è stato oggetto di un ulteriore e più recente provvedimento che ha stabilito che «va preliminarmente ricordata la stabile interpretazione della Commissione Consultiva e della giurisprudenza del Consiglio (...), secondo la quale è incompatibile con l'esercizio della professione forense l'assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori, in termini di capacità astratta. Di per sé, infatti, la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di amministrazione non determina incompatibilità (C.N.F. sent. 12 novembre 1996, n. 159). Sicché certamente non versa in situazione d'incompatibilità il presidente che sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori attraverso la nomina di un amministratore delegato» (Consiglio Nazionale Forense, 11 dicembre 2008, n. 47; conf. Consiglio Nazionale Forense, 26 giugno 2003, n. 165 e Cass., SS. UU., 37/2007, cit.).

La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense appare dunque in linea con quella della Suprema Corte.

7. Anche gli Ordini territoriali hanno avuto molteplici occasioni di pronunciarsi sul tema oggetto del presente parere. In particolare si richiama il condivisibile e chiaro contenuto del parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como del 23 novembre 2020, che evidenzia come il «discrimine [sia] rappresentato dalla circostanza secondo cui il professionista,

pur ricoprendo una carica all'interno di una società, sia o meno dotato di poteri di gestione della medesima società».

8. Occorre considerare che oltre alla partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e alle relative votazioni, il presidente deve adempiere, salvo diversa disposizione statutaria, ai poteri-doveri organizzativi imposti dall'art. 2381, comma 1, c.c. (potere-dovere di convocare il consiglio di amministrazione, di fissare l'ordine del giorno, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri).

È possibile formulare, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune ipotesi di incompatibilità: si pensi al caso in cui al presidente siano attribuite, formalmente o in concreto (vista la formulazione, a seguito della riforma del 2003, dell'art. 2392, comma 1, c.c.), funzioni di management, oppure alla situazione in cui egli sia nominato quale membro del comitato esecutivo di una società (cfr. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, parere del 15 gennaio 2020). Allo stesso tempo, incorre nella suddetta incompatibilità l'avvocato che, sedendo in un consiglio di amministrazione eserciti in concreto funzioni gestorie, eludendo di fatto il divieto in esame (tramite una c.d. delega atipica, fattispecie che si verifica nell'ipotesi in cui un soggetto cui formalmente non siano stati attribuiti poteri gestori individuali, tuttavia, di fatto li eserciti, con il benessere degli altri consiglieri).

9. Il richiedente il presente parere ha altresì inviato al Consiglio dell'Ordine copia dello statuto - vigente alla data odierna - della società cui si riferisce il quesito relativo all'assunzione del ruolo di presidente del consiglio di amministrazione.

Si elencano, pertanto, le norme statutarie relative alla figura e ai compiti del presidente del consiglio di amministrazione, al fine di poter rendere un parere, sebbene pur sempre in termini generali, reso con riferimento ad un profilo specifico del ruolo del presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali:

- art. XY:

«Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri»;

- art. WZ:

«Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, senza limite alcuno, il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi. Lo stesso spetta, con i limiti eventualmente stabiliti all'atto di nomina, al Vice-Presidente».

Conseguentemente il presidente, non avendo deleghe, può soltanto esternare gli atti deliberati dal Consiglio.

Tali disposizioni, sulla scorta di quanto sancito dalla Corte di Cassazione, dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e da quella degli Ordini territoriali, risultano compatibili con il contemporaneo esercizio della professione di avvocato.

In altre parole, è pacifico che l'avvocato che ricopra il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione con le caratteristiche e le modalità attribuitegli dalle suddette norme - che rispecchiano sostanzialmente le disposizioni del codice civile nel delineare i compiti del presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali - non svolge attività

imprenditoriale e, segnatamente, attività di amministrazione e gestione di società; pertanto, nulla osta, sotto questo profilo, all'assunzione dell'incarico da parte del professionista avvocato.

10. In conclusione, la mera assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione non è di per sé incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, a condizione che su di lui non gravino responsabilità gestorie individuali o poteri autonomi di rappresentanza della società.

Non si può dunque sostenere che il regime delle incompatibilità sopra descritto abbia portata generalizzata ed assoluta, risultando necessaria un'indagine, svolta caso per caso, relativa all'effettiva sussistenza o meno di un potere gestorio o rappresentativo in capo all'avvocato. Se l'esito fosse positivo, si riscontrerebbe l'incompatibilità sancita in modo inequivoco dalle norme deontologiche.

Avuto riguardo a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella Legge 247/2012, all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, agli indirizzi costantemente espressi dal Consiglio Nazionale Forense e dagli Ordini territoriali, si ritiene di poter affermare che non vi sia incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio ritiene che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Si invii all'interessato copia per estratto del presente verbale.

PROPOSTA CONVEGNO ISTORETO AVV. XXX 6 MAGGIO 2022 – REL. PORTA

Il Consiglio rinvia ad altra seduta.

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 22/03/2022 E VERBALI DEL 15/03/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE

La Consiglieria Olivieri riferisce i particolari dell'ultima riunione con riferimento alla relazione effettuata dal Presidente Barelli sulla controversa tematica dei consiglieri collaboratori della Corte e della necessità di una variazione tabellare conseguente alla loro designazione. Il Consiglio prende atto.

DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
OMISSIS

6. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:

COMMISSIONE SCIENTIFICA DEL COA DI TORINO E SSM – LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO: ESAME DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' E DI MERITO – 10 GIUGNO 2022

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi, di cui 1 in deontologia.

FONDAZIONE FULVIO CROCE E GRUPPO 24 ORE – D.LGS. 231/2001: COMPITI E RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – CICLO DI INCONTRI – DAL 14 APRILE 2022

Il Consiglio delibera di approfondire con il Presidente Maggiore.

**CONSORZIO P.R.E., REGIONE PIEMONTE, FONDO SOCIALE
EUROPEO – CORSI DI INGLESE O TEDESCO**

Il Consiglio riconosce 10 crediti formativi.

**7. PROMOZIONE DI UNA CAUSA CIVILE, PER IL RISARCIMENTO
DEI DANNI ED A TUTELA DELL'IMMAGINE DEL CONSIGLIO, NEI
CONFRONTI DELL'ISCRITTA AVV. XXX PER IL COMPORTAMENTO
DALLA STESSA TENUTO NEI CONFRONTI DELL'ORDINE DI
APPARTENENZA IN TUTTE LE INTERVISTE E DICHIARAZIONI
RILASCIATE IN MERITO ALLA VICENDA DEI PROFILI SOCIAL
DENOMINATI XXX – REL. CAVALLO**

OMISSIS

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

*Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal
Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA
di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di
ciascun avvocato interessato:*

ARCHIVIAZIONE

OMISSIS

RICHIAMO VERBALE

OMISSIS

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, viste le domande delle Dott.resse:

OMISSIS

dirette ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalle richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

ordina l'iscrizione

delle medesime nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 21 marzo 2022.

*Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale alle interessate ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che le richiedenti (**munite di toga**), dovranno prestare l'impegno solenne di*

osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, il 4 aprile 2022
ALLE ORE XXX nell'Aula XXX

Le richiedenti sono attese:

° **alle ore XXX** per un preliminare incontro con la Presidente, alla sede dell'Ordine degli Avvocati (ingresso 18, primo piano), dovranno esibire copia della ricevuta di Euro 168,00 - c/c 8003 (versata alle Concessioni Governative ed allegata all'istanza di iscrizione) e dovranno predisporre apposito verbale di impegno solenne da ritirarsi presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e che dovrà essere poi riconsegnato alla segreteria del Consiglio.

° **alle ore XXX** presso la suddetta Aula XXX alla quale potranno accedere altresì i familiari ed accompagnatori.

Al termine della cerimonia si terrà presso la sede del Consiglio un breve momento conviviale.

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, esamina l'istanza dell'abogado XXX – diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati stabiliti.

La Presidente riferisce che lo stesso in data 23 febbraio 2021 è stato iscritto presso il XXX e che agirà d'intesa con l'Avv. XXX

Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata;

delibera l'iscrizione dell'abogado XXX - nella Sezione Speciale dell'Albo

degli Avvocati di Torino per l'esercizio permanente della professione di avvocato con titolo di professione d'origine a far tempo da oggi 21 marzo 2022, riservando ogni diversa determinazione anche in via di autotutela qualora sopravvenisse diversa giurisprudenza o normativa.

Ritiene

quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.

Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in XXX, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia stata omologata in XXX

Precisa che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera 'S' ovvero dell'abbreviazione 'stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).

Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con

il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).

Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato 'affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".

Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".

Si raccomanda a tutti – stabiliti e avvocati "affiancanti" – la scrupolosa osservanza dei principi richiamati.

Manda la Segreteria di dare comunicazione della presente delibera al Colegio de Abogados de Madrid, ex art. 6 n. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n.

96;

sollecita l'iscritto a fornire annualmente a codesto Ordine attestato di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza.

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

REISCRIZIONE ALBO

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX, diretto ad ottenere la reinscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione 07/02/1992 come Avvocato presso il COA di XXX, e iscrizione presso il COA di TORINO con delibera 14/01/1999 e successiva cancellazione dall'Albo, a domanda, in data 02/05/2005 e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge -

ordina la reinscrizione

dell'Avv. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 21 marzo 2022.

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri:

OMISSIS

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 21 marzo 2022

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza della Dottoressa:

XXX

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare la medesima al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del

Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 21/03/2022, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata con avvertenza che la stessa dovrà prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.

NULLA-OSTA

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Torino a quello di XXX

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non sussistono nei confronti dell'Avv. XXX procedimenti di sorta

concede il nulla-osta

all'Avv. XXX per il trasferimento della sua iscrizione all'Albo degli Avvocati di XXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri:

OMISSIS

Vista la domanda di cancellazione dell' Avv.ta:

XXX

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall'Albo tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 17,10.

Il Consigliere Segretario

Avv. Paolo Berti

La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona Grabbi